

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 124 L. 145/2018 E DELL'ART. 23 DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL- PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE – E DELL'ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A FAVORE DELL'ASP CARLO SARTORI PER IL PERIODO DAL 08/06/2026 AL 30/09/2026

L'anno 2026 il giorno del mese di maggio

TRA

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA, domiciliato in Piazza Prampolini, 1 – Reggio Emilia, rappresentato dalla Dr.ssa Isabella Medicina, Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, con incarico conferito con provvedimento sindacale P.G. n.85987 del 28/03/2025 che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in tale sua veste, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

E

L'ASP CARLO SARTORI, domiciliata in Via Alcide De Gasperi, 3 – San Polo d'Enza – RE - rappresentata dal Dr. Cristian Rotondella – Dirigente dell'Area Amministrativa e Direttore Generale F.F. che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in tale sua veste, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1051 di R.U.D. del 05.09.2025 il Comune di Reggio Emilia ha assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 – 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 per il periodo dal 15.09.2025 al termine del mandato del Sindaco (anno 2029) l'Arch. _____ con profilo di Funzionario Tecnico – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E DELLA SOSTENIBILITA' – Alta Specializzazione;
- l'Arch. _____, al momento dell'assunzione risultava assunta a tempo indeterminato presso l'ASP CARLO SARTORI con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico (Area Funzionari ed EQ), nominata quale Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale e che presso tale Ente è stata collocata in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'intero periodo di assunzione;
- con determinazioni della Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, su richiesta dell'ASP CARLO SARTORI, veniva disposta l'assegnazione parziale presso ASP CS dell'Arch. _____, rispettivamente per il periodo dal 15/9/2025 al 14/12/2025 (DD RUD n. 1078 del 15/09/25) e dal 01/02/2026 al 30/04/2026 (DD RUD n. 44 del 26/04/2026);
- con lettera del 18/05/2026 l'ASP CARLO SARTORI chiedeva la possibilità di attivare un terzo periodo di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo per il periodo dal 08.06.2026 al 31.08.2026 dell'Arch. _____ al fine di garantire la conclusione dei lavori in corso di cui la stessa è attualmente RUP ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- con successiva nota inviata tramite pec PG n. 134073 del 25/05/2026 il Comune di Reggio Emilia comunicava, a seguito di accordi presi per le vie brevi con ASP, la disponibilità a concedere l'assegnazione temporanea per il periodo dal 08.06.2026 al 30.09.2026, senza possibilità di proroga;
- l'art. 1, co. 124 L. 145/2018 che testualmente recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- l'art. 18 del CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE vigente prevede:
 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).
 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022. 28

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;
- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 16.11.2022.

LA DIPENDENTE interessata ha dato il proprio consenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Il Comune di Reggio Emilia autorizza la propria dipendente a tempo pieno e determinato, Arch. _____, assunta con profilo di Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E DELLA SOSTENIBILITA' "Alta Specializzazione" per la quale è prevista l'erogazione di una indennità ad personam oltre alla retribuzione lorda, a svolgere la propria attività presso l'ASP CARLO SARTORI, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, per il periodo dal 08/06/2026 al 30/09/2026, senza possibilità di proroga, per n.6 ore mensili da espletarsi in una giornata lavorativa, indicativamente il lunedì, anche in modalità smartworking. La distribuzione delle giornate di lavoro deve tenere conto in maniera flessibile delle esigenze dei due Enti e non eccedere un utilizzo congiunto complessivo autorizzato.

Articolo 3

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo al COMUNE DI REGGIO EMILIA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 4

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 5

Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo è di garantire la conclusione dei lavori in corso di cui l'Arch. Patrizia Benati è attualmente RUP ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come di seguito specificato.

Per l'espletamento delle attività a favore dell'ASP CARLO SARTORI, per l'intero periodo di validità della convenzione, sarà riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda che risulta così composta:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto) corrisposta dal comune di Reggio Emilia;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;
- quota parte dell'indennità ad personam, di cui all'art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, pari a Euro 15.600,00 annui lordi su 13 mensilità corrisposta dal comune di Reggio Emilia.

Ai sensi del comma 2, art. 11 D.Lgs. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi dell'ASP CARLO SARTORI.

Il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico dell'ASP CARLO SARTORI e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente.

Articolo 7

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dall'ASP CARLO SARTORI e dal Comune di Reggio Emilia alla dipendente utilizzata, Arch. Patrizia Benati, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 8

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 9

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 10

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale appartenente al comparto "FUNZIONI LOCALI".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA
per la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione

San Polo d'Enza – RE, data della firma digitale
PER L'ASP CARLO SARTORI.
Dirigente Amministrativo

data della firma digitale
PER CONSENSO
Arch. _____